

CAMERA DEI DEPUTATI N. 619

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPINI, ANIASI, BORGIA, BORGOGLIO, BREDÀ, BUTTITTA, CEL-
LINI, CERUTTI, CORTESE, CRESCO, D'AMATO, DIGLIO, MARTE
FERRARI, LA GANGA, MANCA, MACCHERONI, MASTRANTUONO,
NONNE, OLIVO, POTÌ, RAFFAELLI, RENZULLI, SALERNO, SOL-
LAZZO, TEMPESTINI, TIRABOSCHI, TRAPPOLI**

Disciplina dell'attività e del finanziamento
dei partiti politici

Presentata il 7 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'insoddisfazione verso la situazione concreta del funzionamento e del finanziamento dell'attività politica è ampiamente diffusa nella opinione pubblica del nostro paese. Ha scritto giustamente Enzo Cheli: « ... nella storia della democrazia italiana, affrontare il tema del finanziamento dei partiti, o se vogliamo più in generale del rapporto tra politica e denaro, ha sempre rappresentato un'impresa un pò disperata. Infatti, intorno agli aspetti negativi del problema del finanziamento ai partiti tutto o quasi tutto è stato detto in termini scientifici

senza che nulla di veramente risolutivo e di veramente incisivo sia poi accaduto sul terreno della prassi e sul terreno delle scelte politiche ».

Il riflesso negativo di questo stato di cose è evidente.

Quando, nel 1978, venne promosso il referendum abrogativo sulla legge relativa al finanziamento pubblico dei partiti, il 40 per cento dei votanti si pronunciò a favore. Si tratta del referendum abrogativo che ha riscosso il maggior numero di suffragi e, se si considera anche la percentuale delle astensioni, il 24 per cento,

si ha la misura di quanto forte sia nel nostro paese la diffidenza verso uno strumento, il finanziamento pubblico dei partiti, che era nato nel 1974 anche in risposta agli scandali di allora e alle tangenti pagate a taluni partiti dalle società petrolifere.

La risposta a questo stato di cose sta innanzitutto nella prassi concreta del modo di far politica, a sua volta frutto della tensione ideale, progettuale, sociale esistente tra i partiti del nostro Paese. Se ne è perfettamente consapevoli.

Nessuna legge, per quanto perfetta, potrà mai prescindere da questa esigenza.

In secondo luogo, se si passa all'analisi del sistema normativo, occorre riconoscere come sia la grande cornice costituzionale del nostro sistema politico, sia le caratteristiche del nostro sistema elettorale abbiano di fatto, in questo quarantennio, modellato le nostre forze politiche che in varia misura e in varie forme si sono dovute adattare al « recipiente » istituzionale in cui si trovavano ad operare.

Si tratta del tema della « grande riforma » delle istituzioni del nostro Paese, in cui peraltro l'argomento della « riforma della politica » non ha trovato per ora sufficiente spazio.

È necessario invece che lo trovi. Proposte di legge come questa hanno appunto il significato di far corrispondere ad una riforma delle nostre istituzioni una spinta alla riforma anche dei soggetti politici che vi operano, in termini di democrazia, di efficienza e di trasparenza, tutti ingredienti necessari per stimolare alla partecipazione, obiettivo proprio di ogni sistema democratico.

Se allora una nuova legge sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti non potrà essere completamente risolutiva dei problemi sul tappeto, essa rappresenterà un punto di riferimento ed uno stimolo efficace perché il nostro sistema politico possa portarsi su di un livello più elevato di efficienza e di partecipazione.

Quali sono le soluzioni qui delineate ?

Il capo I della proposta di legge tratta appunto del finanziamento dei partiti. In Italia il finanziamento pubblico è stato

introdotto con la legge n. 195 del 1974, allargato con la legge n. 422 del 1980 alle elezioni per il Parlamento europeo e per i consigli regionali, e parzialmente riformato con la legge 659 del 1981 che aumentò la misura del finanziamento pubblico e introdusse alcune rettifiche nel meccanismo della pubblicità del bilancio dei partiti e nel meccanismo di controllo.

L'insieme di questa normativa non ha risolto le contraddizioni tra la considerazione della funzione pubblica svolta dai partiti che ha motivato il loro finanziamento da parte dello Stato e il carattere sostanzialmente privatistico della struttura dei partiti stessi. Questo dà luogo ad inconvenienti anche di natura tecnica per quanto attiene a proprietà degli immobili, delle partecipazioni, delle automobili, eccetera.

Per ovviare a questo stato di cose si prevede, all'articolo 1, che *a latere* di ciascun partito venga costituita una fondazione (per taluni aspetti sul modello della Germania Federale) cui debbano essere conferiti nel lasso di tempo di tre anni tutti i rapporti patrimoniali facenti capo direttamente o indirettamente a ciascun partito. A dette fondazioni potranno essere applicati i sistemi di controllo e di certificazione dei bilanci e dei conti patrimoniali di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente proposta, che prevedono un'Alta Autorità di controllo sul funzionamento democratico dei partiti.

All'articolo 5 si prevede una delega al Governo per il coordinamento, e l'integrazione in un testo unico delle norme vigenti che al di fuori del finanziamento pubblico, direttamente od indirettamente, comportino ausili, agevolazioni o benefici patrimonialmente valutabili per lo svolgimento dell'attività istituzionale dei partiti politici.

Con l'articolo 6 ci si propone invece di incentivare da un lato e di rendere più trasparente dall'altro l'autofinanziamento dei partiti e dell'attività politica in genere attraverso i contributi o le prestazioni di privati, come singoli o in forma associata. Tale incentivo si verifica col meccanismo

della parziale detassazione nella misura massima del 40 per cento del contributo stesso.

All'articolo 7 si disciplinano le spese elettorali e si riduce la durata delle campagne elettorali.

All'articolo 8 si prevede la riduzione a due del numero massimo delle preferenze esprimibili per le elezioni dei consigli regionali e per quelle dei consigli comunali per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Nella proposta di legge su analogo argomento presentata nella passata legislatura si prevedeva anche per le elezioni della Camera dei deputati la riduzione a due del numero massimo delle preferenze esprimibili. Il *referendum* del 9 giugno 1991 ha modificato questa parte della normativa elettorale e non ne consentirà ulteriori modifiche per un quinquennio. Tuttavia la soluzione delle due preferenze per le elezioni per le quali non si è vincolati dal responso del *referendum* (che ha inciso solo sul testo unico per le elezioni della Camera dei deputati) è adatta a contemporaneamente le esigenze della possibilità di scelta per l'elettore e della tutela della segretezza e della libertà del voto, nonché ad evitare che le campagne elettorali si svolgano in un clima eccessivamente teso. Nel contempo, per equilibrare il rapporto tra la preferenza unica introdotta dal *referendum* per le elezioni della Camera dei deputati con la dimensione dei collegi, rimasta invariata, si prevede che il Governo entro un anno provveda alla revisione delle circoscrizioni elettorali per le elezioni della Camera dei deputati.

La lotta per le preferenze (su cui ha scritto cose illuminanti e giuste il compianto Alberto Spreafico), all'interno di ciascuna lista è infatti una delle cause di deterioramento del rapporto tra politica e denaro. La tendenza all'acquisizione personale di spazi televisivi, all'invio di messaggi, all'arruolamento di attivisti personali è infatti fonte di forte dispendio di denaro nei fatti difficilmente controllabile. Il fenomeno è stato accentuato e non attenuato dall'introduzione della preferenza unica che anche per il fatto di non essere

stata accompagnata da una riduzione della dimensione dei singoli collegi ha dato luogo in occasione delle elezioni del 5 aprile 1992 ad una campagna elettorale particolarmente dura e competitiva.

Sarebbe necessario approfondire lo studio di sistemi molto radicali di abolizione del nostro sistema della preferenza (che non ha eguali nel mondo occidentale). Tali sistemi potrebbero orientarsi per esempio verso varianti di quello tedesco, che vede l'elezione dei deputati per metà con il sistema uninominale e per l'altra metà su di una lista unica nazionale restando garantita nella sommatoria nazionale l'attribuzione dei seggi col criterio della rappresentanza proporzionale.

Il sistema tedesco infatti permette il contemporaneo raggiungimento di tre obiettivi: l'abolizione delle preferenze, il mantenimento di un contatto diretto tra eletti ed elettori, il rispetto del principio di proporzionalità.

Altro sistema da tener presente è quello francese del collegio uninominale a doppio turno, che permette di ricongiungere ad unità partiti e candidati. La lotta delle preferenze accentuata dalla preferenza unica sta infatti incrementando i costi delle campagne elettorali.

Ove non intervenisse una riforma radicale di tal genere, occorrerebbe agire per limitare i danni del sistema esistente. Per questo la presente proposta di legge prevede oltre la riduzione delle preferenze a due per le elezioni europee, regionali e comunali, anche una delega al Governo perché ridefinisca le circoscrizioni per le elezioni della Camera dei deputati secondo criteri di riduzione dell'ampiezza delle circoscrizioni più vaste (per esempio quelle comprendenti aree metropolitane) e di redistribuzione dei seggi tra le circoscrizioni in base ai risultati dell'ultimo censimento.

Il capo II è invece dedicato all'ordinamento dei partiti e si propone di dare attuazione, nei termini più essenziali possibili e quindi più rispettosi dell'autonomia dei partiti stessi, all'articolo 49 della Costituzione che sancisce come tutti i cit-

tadini abbiano diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

L'argomento è strettamente concatenato al precedente per assicurare uno scorrimento democratico nelle strutture dei partiti, dal centro alla periferia, del meccanismo di finanziamento prima delineato.

Non si vuole compiere intromissioni nell'autonoma organizzazione dei partiti, bensì fissare pochi, essenziali principi di libertà e di democrazia.

Ha scritto infatti Sandro Amorosino: « La necessità di creare un vero e proprio diritto dei partiti — una disciplina giuridica pubblicista di fonte normativa ma anche risultante dall'esercizio dell'autonomia statutaria — deriva da un'esigenza generale, ma acquista particolare rilevanza dall'angolazione della trasparenza e controllabilità da parte dei cittadini ».

Nell'articolo 9 si prevede che i partiti rappresentati nel Parlamento nazionale ed europeo o almeno in un consiglio regionale o provinciale o comunque nei comuni la cui popolazione è complessivamente superiore a 200 mila unità sono tenuti ad approvare uno statuto disciplinante un ordinamento interno a base democratica.

Nell'articolo 10 viene garantito il diritto di chi aspira all'iscrizione ad un partito politico di ricevere una risposta, positiva o negativa che sia, in termini solleciti. Con esso si prescrive anche agli statuti dei partiti di permettere la manifestazione di posizioni differenziate, di mag-

gioranza e di minoranza, sugli indirizzi politici e sulle decisioni relative a comportamenti politici e di garantire la rappresentanza proporzionale delle minoranze costituitesi su mozioni politiche presentate nelle sedi di dibattito interno, che abbiano raccolto almeno il cinque per cento dei voti.

Si assicura, poi, la rappresentanza proporzionale delle minoranze nei consigli di amministrazione delle fondazioni previste dall'articolo 1, nonché la ripartizione dei contributi finanziari tra centro e periferia, punto questo importantissimo per impedire che il finanziamento pubblico diventi sinonimo di centralizzazione del potere nei partiti.

Si prescrive infine che gli statuti prevedano che la scelta delle candidature dei partiti e movimenti per le elezioni a tutti i livelli avvenga mediante meccanismi di elezioni primarie a suffragio segreto.

I proponenti sono consapevoli di come la materia qui considerata sia scottante e controversa.

Si tratta quindi di una proposta di legge che non implica responsabilità politiche più generali né di partito né di gruppo. Si ritiene tuttavia giunto il momento di dimostrare con i fatti la necessaria disponibilità dei partiti a discutere apertamente e liberamente delle regole che li riguardano. Ne guadagnerà il rapporto tra cittadini e sistema politico, la credibilità e la legittimazione di quest'ultimo. Ma ne guadagnerà anche la selezione del personale politico ed il suo grado di rispondenza ai bisogni di una società moderna.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

FINANZIAMENTO DEI PARTITI

ART. 1.

(Disposizioni per l'ammissione al finanziamento pubblico).

1. I partiti politici, rappresentati in Parlamento o nelle assemblee regionali, che intendono avvalersi del finanziamento pubblico o di altre forme di ausilio finanziario pubblico anche indiretto, sono tenuti a costituire una fondazione cui devono essere conferiti, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i rapporti patrimoniali facenti capo direttamente o indirettamente a ciascun partito. Nel rispetto delle vigenti norme le fondazioni potranno darsi articolazioni periferiche o costituire fondazioni locali autonome in conformità alle disposizioni contenute nello statuto di ciascun partito sui rapporti fra organizzazioni centrali e periferiche.

ART. 2.

(Procedimento di controllo dei bilanci e dei conti patrimoniali delle fondazioni).

1. I bilanci consolidati ed i conti patrimoniali delle fondazioni, comprensivi delle partecipazioni da esse detenute, devono essere certificati annualmente da società estratte a sorte, tra quelle autorizzate, a norma delle vigenti disposizioni, alla revisione e certificazione dei bilanci. L'autorizzazione deve essere anteriore alla data del 23 aprile 1992.

2. Le società che eseguono la revisione sono tenute al segreto professionale su dati e fatti di cui vengano a conoscenza

nel corso del procedimento di certificazione. In caso di violazione accertata in sede giurisdizionale di tale obbligo, alle sanzioni penali consegue la sanzione amministrativa della revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di revisione e certificazione.

ART. 3.

(Autorità indipendente di controllo).

1. È istituita un'Autorità indipendente preposta al controllo dell'osservanza delle disposizioni di legge concernenti i partiti e i movimenti politici che partecipano alle elezioni europee, nazionali e regionali.

2. L'Autorità ha struttura di organo collegiale composto di tre membri, scelti tra cittadini italiani non iscritti a partiti, di specchiata moralità ed altissima qualificazione tecnica in materia amministrativa, contabile o finanziaria designati, rispettivamente, dal presidente della Corte costituzionale, dal Presidente della Corte di cassazione, del Presidente della Corte dei conti.

3. I membri del collegio non possono appartenere alla magistratura ordinaria, amministrativa o contabile.

4. Il collegio è presieduto dal membro designato dal Presidente della Corte costituzionale e dura in carica quattro anni. I membri non sono riconfermabili. I membri del collegio giurano fedeltà alla Repubblica ed alle sue leggi innanzi al Presidente della Repubblica. La posizione dei membri del collegio è parificata a quella dei giudici costituzionali.

5. L'Autorità di controllo si avvale di un Segretariato composto da non più di trenta addetti dei quali dieci con regime giuridico e trattamento economico di dirigenti dello Stato, tenuti all'osservanza rigorosa del segreto di ufficio. Gli addetti al Segretariato, se già dipendenti dello Stato o di enti pubblici, vengono posti fuori ruolo dalle amministrazioni ed enti di provenienza e non possono essere candidati ad elezioni politiche ed amministrative.

6. Il funzionamento e la struttura dell'Autorità e del Segretariato sono disciplinati da un regolamento adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dall'Autorità con deliberazione collegiale.

7. L'Autorità di controllo sulla regolarità dell'attività dei partiti e movimenti politici:

a) verifica la regolarità del bilancio certificato, che ciascun partito o movimento è tenuto a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

b) verifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, la corrispondenza dei bilanci presentati alle norme sul finanziamento pubblico dei partiti e procede alla loro approvazione. Nell'attività di verifica il collegio può avvalersi della collaborazione del Servizio centrale degli ispettori tributari costituito presso il Ministero delle finanze nonché della collaborazione di tutte le amministrazioni pubbliche e di enti pubblici e privati, in particolare finanziari e bancari. A tal fine l'Autorità ha i medesimi poteri di indagine spettanti alla magistratura ordinaria;

c) sovrintende al rispetto delle disposizioni concernenti la democraticità, trasparenza e regolarità del funzionamento dei partiti di cui al capo II della presente legge.

ART. 4.

(Approvazione dei bilanci dei partiti e dei movimenti politici ed erogazione del finanziamento pubblico).

1. La certificazione e l'approvazione del bilancio costituiscono condizione per l'ammissione all'erogazione dei ratei annuali del finanziamento pubblico e degli altri benefici a contenuto patrimoniale previsti dalle leggi in vigore.

2. La mancata certificazione o il diniego di approvazione del bilancio comportano la sospensione dell'erogazione del finanziamento pubblico e degli altri benefici sino al termine della legislatura. In tal caso ed in ogni altro in cui ne ravvisi gli estremi, l'Autorità invia gli atti all'autorità giudiziaria ai fini dell'eventuale promozione dell'azione penale.

3. Le deliberazioni dell'Autorità sono assunte a maggioranza.

4. I parlamentari non possono ricoprire cariche amministrative nelle fondazioni di cui all'articolo 1.

5. I contributi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dall'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono erogati su domanda del presidente del consiglio di amministrazione delle fondazioni costituite ai sensi dell'articolo 1.

ART. 5.

(Coordinamento, revisione ed integrazione delle norme agevolative dello svolgimento dell'attività dei partiti).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato a provvedere al coordinamento, alla revisione e all'integrazione in un testo unico delle norme vigenti che, anche al di fuori del finanziamento pubblico, direttamente od indirettamente comportino ausili, agevolazioni o benefici patrimonialmente valutabili per lo svolgimento dell'attività istituzionale dei partiti politici. Sullo schema di testo unico deve essere previamente richiesto il parere delle Commissioni di cui all'articolo 3, comma 6.

ART. 6.

(Disciplina dei contributi privati a partiti ed esponenti politici).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, i privati possono erogare contributi finanziari o prestazioni

in beni o servizi alle fondazioni costituite dai partiti e ad esponenti politici. I contributi e le prestazioni possono avere come destinatari anche circoli di cultura politica o strutture organizzative di gruppi interni o esterni ai partiti purché individuabili come soggetti di diritto a norma delle vigenti leggi.

2. L'ammontare dei contributi o l'equivalente monetario dimostrato dei beni o servizi prestati, rubricato sotto la voce « donazioni, contributi e prestazioni a fondazioni, strutture o esponenti politici », deve essere denunciato nei bilanci delle società e nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche e può essere dedotto nella misura massima del quaranta per cento dal reddito imponibile. In caso di mancata o irregolare dichiarazione, oltre alle ordinarie sanzioni fiscali i responsabili sono puniti con una ammenda pari a dieci volte la somma non dichiarata.

3. Chiunque eroghi contributi finanziari o prestazioni in beni o servizi di valore superiore a tre milioni di lire violando quanto disposto dal comma 2 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non superiore a cinque anni.

4. L'indicazione nominativa dei beneficiari dei contributi o prestazioni deve essere contenuta in uno speciale allegato ai bilanci ed alle dichiarazioni a fini fiscali ed è conoscibile unicamente dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, dai membri dell'Autorità di controllo e del suo Segretariato e dall'autorità giudiziaria.

5. Chiunque, al di fuori degli erogatori del contributo o prestazione o dei beneficiari di essi, rende noti dati identificativi contenuti negli allegati ai bilanci o alle dichiarazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

ART. 7.

(Disciplina delle spese elettorali).

1. La durata delle campagne elettorali è limitata ai quindici giorni antecedenti il primo giorno precedente le votazioni.

Al di fuori di tale periodo sono vietate tutte le forme di propaganda elettorale. I candidati alle elezioni al Parlamento, nazionale od europeo, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti a dichiarare e documentare le spese sostenute per la campagna elettorale e le fonti di finanziamento cui sono ricorsi per far fronte a tali spese.

2. Le spese sostenute per la campagna elettorale non possono superare comunque la somma di lire duecento milioni.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni di cui all'articolo 3, comma 6, norme disciplinanti l'entità massima delle spese elettorali ammissibili in rapporto ai diversi tipi di consultazione elettorale, all'ampiezza dei collegi e delle circoscrizioni ed alla popolazione in essi residente.

4. Le spese documentate inferiori a quelle indicate nel decreto legislativo di cui al comma 3 sono integralmente deducibili dai candidati dal reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

5. La regolarità della dichiarazione delle spese sostenute deve essere sottoscritta da due professionisti iscritti all'albo dei revisori dei conti. La dichiarazione deve essere depositata, entro sessanta giorni dalla conclusione della campagna elettorale, nella cancelleria del tribunale competente per territorio ove ogni cittadino può prenderne visione.

6. La dichiarazione deve essere inoltre inviata all'Autorità di controllo, che può procedere ad accertamenti sulla sua veridicità. Ove risultino violate disposizioni di legge l'Autorità ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria, al presidente dell'organo collegiale nel quale il candidato sia stato eventualmente eletto ed all'interessato. Dal momento del ricevimento della comunicazione da parte del presidente del collegio l'eletto è sospeso dall'ufficio elettivo.

7. La falsità della dichiarazione è punita con la reclusione da uno a due anni.

Ove la falsità risulti da sentenza passata in giudicato, il colpevole decade dalla carica amministrativa o parlamentare.

8. Ai professionisti che hanno attestato la regolarità della dichiarazione si applica, oltre alla pena principale di cui al comma 7, la pena accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo dei revisori dei conti per un periodo di tre anni.

ART. 8.

(Limitazioni al numero delle preferenze).

1. Nelle votazioni per l'elezione del Parlamento europeo, dei consigli regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti non possono essere espresse più di due preferenze.

2. Al fine di consentire un miglior rapporto tra cittadini eletti ed elettori il Governo è delegato a provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni di cui all'articolo 3, comma 6, alla revisione delle circoscrizioni elettorali per le elezioni della Camera dei deputati, in conformità ai seguenti criteri:

a) riduzione dell'ampiezza delle circoscrizioni comprendenti aree metropolitane o, comunque, più città con popolazione superiore a duecentomila abitanti;

b) redistribuzione dei seggi tra le circoscrizioni in base ai risultati del censimento del 1991.

CAPO II.

NORME SULL'ORDINAMENTO DEI PARTITI

ART. 9.

(Ordinamento interno dei partiti).

1. I partiti rappresentati nel Parlamento nazionale od europeo o in almeno

un consiglio regionale o provinciale o comunque dei comuni la cui popolazione è complessivamente superiore a duecentomila abitanti sono tenuti ad approvare uno statuto disciplinante un ordinamento interno a base democratica in conformità alle disposizioni della presente legge. Lo statuto è redatto per atto pubblico.

2. I partiti esistenti devono adeguare i propri statuti e depositarli presso un notaio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ove negli statuti la competenza a procedere alle modifiche sia riservata al congresso nazionale del partito, l'adeguamento dovrà avvenire nel primo congresso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre un anno.

4. Gli statuti dei partiti, una volta adeguati, devono essere depositati presso il Segretariato dell'Autorità di controllo di cui all'articolo 3.

5. Entro sessanta giorni dal deposito l'Autorità verifica la corrispondenza fra le norme dello statuto e le disposizioni della presente legge. In caso di accertata non corrispondenza invita il partito ad adeguare lo statuto entro sessanta giorni. Ove il partito non ottemperi procedendo anche in deroga all'ordinario procedimento di modifica statutaria, l'Autorità dispone la sospensione del finanziamento e di tutti gli ausili finanziari pubblici.

ART. 10.

(Disposizioni sulla democraticità dei partiti).

1. I partiti politici regolano in piena autonomia, negli statuti e nei regolamenti interni, la propria organizzazione ed il proprio funzionamento nel rispetto dei seguenti principi:

a) chiunque ha diritto di iscriversi ai partiti politici, previa dichiarazione di accettazione da parte dell'organo competente a norma di statuto. Le domande di iscrizione devono essere accettate o rigettate entro sessanta giorni dalla presenta-

zione. Trascorso tale termine la domanda s'intende accolta;

b) deve in ogni caso essere consentita la formazione di maggioranze e minoranze sulle questioni inerenti la definizione degli indirizzi politici e delle decisioni relative a comportamenti politici;

c) deve essere in ogni caso assicurata, ove sia richiesta, la rappresentanza proporzionale in tutti gli organi collegiali, ad eccezione dell'organo esecutivo di vertice, delle minoranze costitutesi su mozioni politiche presentate nelle sedi di dibattito interno, che abbiano raccolto almeno il cinque per cento dei voti;

d) deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, in proporzione alla consistenza organizzativa, nella designazione dei consigli di amministrazione delle fondazioni di cui all'articolo 1;

e) le risorse finanziarie disponibili per l'organizzazione dell'attività politica, risultanti dal bilancio preventivo predisposto dalle fondazioni, devono essere ripartite tra gli organi centrali e periferici in proporzione predeterminata. Il rispetto di tale norma statutaria costituisce elemento di valutazione ai fini della verifica della corrispondenza del bilancio alle norme sul finanziamento pubblico contenute nella presente legge;

f) deve essere previsto che la scelta delle candidature dei partiti e movimenti per le elezioni a tutti i livelli avvenga mediante meccanismi di elezioni primarie a suffragio segreto. Alle elezioni primarie possono partecipare gli iscritti nonché i cittadini che volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni, si siano iscritti in un registro di elettori del partito e movimento politico tenuto da un notaio indicato dal partito stesso.